Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 gennaio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1982, n. **1045**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, n. 916, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la nota rettorale n. G. 92988 del 24 aprile 1982;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, n. 916, con il quale è stato provveduto al riordinamento delle due scuole di specializzazione in ginecologia ed ostetricia;

Considerato che nella redazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 si è verificato un errore materiale nel senso che all'art. 510 è stato omesso il seguente comma: « L'esame di ammissione al corso avviene per titoli ed esami »;

Riconosciuta la necessità di apportare le opportune correzioni al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, n. 916;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, n. 916, è rettificato nel senso che all'art. 510, relativo all'ammissione degli allievi alle due scuole di specializzazione in ginecologia ed ostetricia è aggiunto il seguente ultimo comma:

L'esame di ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1982, n. **1046**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Venezia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appreso:

Nell'art. 27, relativo al corso di laurea in lettere, nell'elenco degli insegnamenti complementari, l'insegnamento di « storia del teatro e dello spettacolo » è sostituito dai seguenti due nuovi insegnamenti: « storia del teatro » e « storia dello spettacolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1982, n. **1047**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con regio decreto 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

economia delle aziende di credito;
gestione valutaria delle banche;
economia delle aziende industriali;
economia delle aziende commerciali.

Nel medesimo elenco gli insegnamenti di « problematiche alimentari » e « fonti di energia » mutano la denominazione rispettivamente in quella di « merceologia dei prodotti alimentari » e « merceologia delle fonti di energia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 33

LEGGE 28 gennaio 1983, n. **15**.

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccólta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 28 gennaio 1983, n. **16**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, recante proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, recante proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 *è sostituito dal seguente*:

« Il termine del 30 novembre 1982 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1982, n. 461, è prorogato al 28 febbraio 1983 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1983, n. **17**.

Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fiscalizzazione degli oneri sociali

In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i diversi settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali:

a) è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1983 il termine previsto nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881;

b) è ridotto di due punti per i contributi relativi all'intero numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1983, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, l'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Per l'elaborazione di proposte organiche per la disciplina della materia, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è istituita una commissione tecnica composta da funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e da persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di dodici unità, di cui non più di cinque estranee alla pubblica amministrazione, scelti tra esperti in materie giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali, di tecnica e contabilità aziendale.

La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato ed è coadiuvata da apposita segreteria.

Ai componenti della commissione tecnica spetta, per la partecipazione a ciascuna seduta, una medaglia di presenza a titolo di rimborso spese in misura pari a quella stabilita ai sensi del terzo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Gli oneri derivanti dal funzionamento della commissione e della segreteria sono a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Copertura finanziaria della fiscalizzazione degli oneri sociali

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto-legge nell'anno 1983, valutato in complessive lire 7.900 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 527 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

b) quanto a lire 662 miliardi con le maggiori entrate recate dai decreti-legge 22 dicembre 1982, n. 925, 12 gennaio 1983, n. 7, concernenti modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e 10 gennaio 1983, n. 4, relativo al nuovo regime fiscale degli apparecchi di accensione;

c) quanto a lire 6.711 miliardi con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, in materia di condono fiscale, dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, concernente provvedimenti urgenti in materia fiscale, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, relativo a misure in materia tributaria e dal decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, riguardante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Indennità integrativa speciale

A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in attività di servizio sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1° febbraio, 1° maggio, 1° agosto e 1° novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e valutato ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria.

Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennità integrativa speciale, si applica a decorrere dal trimestre 1° novembre 1982-31 gennaio 1983.

Con decorrenza dal 1° febbraio 1983, per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferito al trimestre considerato, l'indennità integrativa speciale e, rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale statale in attività di servizio dell'importo di L. 6.800.

Art. 4.

Perequazione automatica delle pensioni

A decorrere dalla computabilità dell'indice relativo al trimestre novembre 1982-gennaio 1983, il valore unitario di ciascun punto di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ed all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, è fissato in L. 5.440 mensili per i punti accertati successivamente al mese di ottobre 1982.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma ».

L'ammontare del valore unitario del punto di cui al precedente primo comma, si applica per la determinazione delle variazioni dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, spettanti ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 5.

Maggiorazione degli assegni familiari

I soggetti che per legge corrispondono gli assegni familiari provvedono immediatamente ad avviare gli occorrenti adempimenti al fine di assicurare la puntuale erogazione della maggiorazione degli assegni familiari di cui al comma successivo.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1983, ai lavoratori dipendenti è corrisposta una maggiorazione degli assegni familiari esclusivamente per i figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti, in misura modulata in relazione al reddito familiare ed al numero degli stessi figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata al presente decreto.

La maggiorazione di cui al comma precedente è corrisposta anche ai lavoratori che fruiscono delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente e ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi che fruiscano delle maggiorazioni previste per carichi familiari.

La stessa maggiorazione spetta altresì ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché ai titolari di pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

Con effetto dal 1° luglio 1983, e con l'osservanza delle condizioni e delle misure previste dal precedente secondo comma, la maggiorazione è corrisposta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza nonché ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale.

La maggiorazione di cui ai commi precedenti non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 6.

Determinazione del reddito per la maggiorazione degli assegni familiari

Il reddito familiare di cui al precedente articolo 5 è costituito dal reddito complessivo, conseguito dai coniugi e dai figli minori ed equiparati a carico, assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di imposta dell'anno immediatamente precedente al periodo di paga in corso al 1° luglio di ciascun anno. La determinazione reddituale di cui sopra ha valore per le erogazioni corrisposte fino al 30 giugno dell'anno successivo.

La maggiorazione non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione e da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, assoggettabili all'IRPEF, è inferiore al settanta per cento del predetto reddito familiare complessivo.

Per l'accertamento del reddito familiare di cui al precedente primo comma, gli interessati sono tenuti a produrre annualmente la dichiarazione prevista dallo articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano l'erogazione degli assegni familiari e degli altri trattamenti di famiglia.

Art. 7.

Copertura finanziaria per la maggiorazione degli assegni familiari

L'onere recato dalle disposizioni di cui all'articolo 5 è valutato in lire 1.300 miliardi in ragione d'anno.

Per l'anno 1983 l'onere, valutato in lire 650 miliardi, è iscritto in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro da cui saranno prelevati, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi da assegnare alle amministrazioni dello Stato, alle aziende ed amministrazioni autonome, alla Cassa unica assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, a fronte delle maggiori occorrenze dalle stesse sostenute per l'applicazione del citato articolo 5.

All'onere predetto si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, in materia di condono fiscale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'onere relativo è posto a carico dei rispettivi bilanci e resta assorbito nelle minori spese che gli stessi registreranno per le intervenute nuove modalità di determinazione della indennità integrativa speciale.

Art. 8.

Disposizioni speciali per i giovani
Chiamate nominative

Ai fini dell'urgente sostegno all'occupazione giovanile e dell'inserimento dei giovani in attività produttive qualificate, i datori di lavoro possono avanzare richieste nominative per l'assunzione di lavoratori, di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, volto alla formazione dei giovani stessi mediante prestazioni lavorative in azienda.

Nel corso del rapporto a termine, tutti o parte dei lavoratori possono essere assunti a tempo indeterminato. I giovani non assunti in corso di contratto dal datore di lavoro presso il quale hanno svolto l'attività di cui al precedente primo comma, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attività consone alla qualificazione conseguita.

La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per il medesimo periodo i datori di lavoro, per una quota pari alla metà del totale dei lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica, possono inoltrare richiesta nominativa. La competente sezione di collocamento deve tener conto dei nulla osta rilasciati per le assunzioni nominative ai fini del rispetto della quota non inferiore degli avviamenti al lavoro per chiamata numerica nel corso dell'anno.

I lavoratori assunti ai sensi del precedente primo comma sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

Resta comunque ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

Art. 9.

Norme urgenti in materia di assunzioni obbligatorie

Fino alla riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, seguendo l'ordine di graduatoria, provvedono, avuto riguardo alla natura ed al grado di invalidità, a far sottoporre a visita medica, da parte dell'autorità sanitaria competente, i soggetti stessi per controllare la permanenza, il grado e le caratteristiche dello stato invalidante. Coloro che non si sottopongono a visita medica sono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e che siano riconosciuti invalidi per qualsiasi causa in corso di rapporto di lavoro sono considerati, ai fini della copertura della percentuale di obbligo complessiva di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sempreché la invalidità sia del grado richiesto da quest'ultima legge.

Non si applica la disposizione di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Gli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sono sospesi nei confronti delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive, o comunque in crisi, o soggette ad amministrazione straordinaria, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

Art. 10.

Trattamento di quiescenza dell'impiegata coniugata

Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che cessa dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio.

E' fatto, in ogni caso, salvo l'importo L. 448.554 lorde mensili pari all'indennità integrativa speciale dovuta al personale in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 1983, per effetto del decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1982.

Successivamente alla data indicata nel primo comma, le variazioni dell'indennità integrativa speciale saranno determinate, per la generalità del personale in quiescenza e con la periodicità al momento in vigore, in ragione dei quarantesimi di cui al precedente primo comma.

Il ragguaglio a quarantesimi di cui al comma precedente cessa dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte dell'intestatario della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità in favore dei superstiti.

La decorrenza della pensione attribuita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in forza dell'articolo 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è fissata al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del compimento dell'anzianità minima, ai sensi del terzo comma del richiamato articolo 42.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — SCOTTI — BODRATO — GORIA — PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1983
Atti di Governo, registro n. 45, *foglio n.* 1

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FIGLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI.

Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
	importo mensile	importo mensile	importo mensile	importo mensile
Fino a 8.000.000	45.000	90.000	135.000	180.000
Da 8.000.001 a 9.000.000	39.000	82.000	127.000	171.000
Da 9.000.001 a 10.000.000	33.000	74.000	119.000	162.000
Da 10.000.001 a 11.000.000	27.000	66.000	111.000	153.000
Da 11.000.001 a 12.000.000	21.000	58.000	103.000	144.000
Da 12.000.001 a 13.000.000	15.000	50.000	95.000	135.000
Da 13.000.001 a 14.000.000		42.000	87.000	126.000
Da 14.000.001 a 15.000.000		34.000	79.000	117.000
Da 15.000.001 a 16.000.000		26.000	71.000	108.000
Da 16.000.001 a 17.000.000		20.000	55.000	99.000
Da 17.000.001 a 18.000.000		15.000	39.000	90.000
Da 18.000.001 a 19.000.000			23.000	81.000
Da 19.000.001 a 20.000.000			15.000	72.000
Da 20.000.001 a 21.000.000				54.000
Da 21.000.001 a 22.000.000				36.000
Da 22.000.001 a 23.000.000				15.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 29 dicembre 1972 concernente la disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1972 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972), emanato ai sensi dell'art. 71, primo comma, del citato decreto presidenziale n. 633;

Considerata la necessità di modificare gli articoli 3, punto 2), 5, 6, 8 e 19 di detto decreto ministeriale, a seguito dell'avvenuta introduzione nella Repubblica di San Marino di un sistema meccanografico sostitutivo di quello manuale già esistente, nonché di semplificare gli adempimenti posti a carico dell'ufficio I.V.A. di Pesaro in relazione al notevole incremento delle operazioni commerciali poste in essere fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3, punto 2) del decreto ministeriale 29 dicembre 1972 è sostituito dal seguente:

2) allegare alla bolletta prevista dall'art. 1 del presente decreto l'esemplare della fattura ad esso restituito dall'acquirente, debitamente assoggettato all'imposizione vigente nel territorio della Repubblica di San Marino mediante apposizione, sull'esemplare medesimo:

a) di un'impronta recante la dichiarazione dell'introduzione dei beni nel territorio sammarinese e l'ammontare dell'imposta liquidata;

b) della seconda sezione della marca in uso nella Repubblica di San Marino, le cui caratteristiche sono indicate nel successivo art. 19, debitamente perforata con l'indicazione della data;

c) del timbro a secco circolare, contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la seguente dicitura « Repubblica di San Marino - Ufficio tributario ».

Art. 2.

L'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1972 è sostituito dal seguente:

Per le cessioni di beni poste in essere da operatori economici sammarinesi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Italia il cedente deve far pervenire all'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro tre esemplari delle fatture emesse

nei confronti dell'acquirente nonché un elenco, in quattro copie, che accompagna dette fatture, muniti di apposito visto dell'ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

Art. 3.

L'art. 6 del decreto ministeriale 29 dicembre 1972, è sostituito dal seguente:

L'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro, entro trenta giorni successivi a quello in cui pervengono ad esso i documenti indicati nell'art. 5, deve:

a) annotare, su apposito registro, il numero progressivo annuale, la data in cui viene eseguita la formalità, la ditta o la ragione sociale ovvero il nome e cognome del cedente, il numero e la data dell'elenco contenente tutti gli elementi di identificazione delle fatture ad esso allegate;

b) apporre: 1) sull'originale e sugli altri tre esemplari dell'elenco la data di registrazione ed il numero progressivo annuale del registro di cui alla lettera *a*). Tale annotazione deve recare la firma del direttore dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o di un funzionario appositamente delegato e deve essere munita del timbro a secco od a calendario dell'ufficio stesso; 2) sugli esemplari delle fatture il timbro a calendario dell'ufficio ovvero il timbro a secco;

c) restituire al cedente le copie originali dell'elenco e della fattura;

d) trasmettere: 1) all'ufficio tributario della Repubblica di San Marino due esemplari dell'elenco ed uno della fattura; 2) all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione provinciale si trova la sede, la residenza, il domicilio o la stabile organizzazione dell'acquirente, l'altro esemplare della fattura.

La trasmissione di tali documenti deve effettuarsi con nota accompagnatoria in duplice esemplare uno dei quali viene restituito dall'ufficio destinatario in segno di ricevuta.

La presentazione all'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro dei documenti di cui all'art. 5 non costituisce caso d'uso e l'annotazione dell'elenco sul registro previsto dal presente articolo non costituisce registrazione del documento medesimo.

Art. 4.

L'art. 8, secondo comma, del decreto ministeriale 29 dicembre 1972, è così modificato:

L'ufficio imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 6, lettera *d*), n. 2, deve annotare su apposito registro singolarmente le fatture ad esso inviate, e, ricevuta la comunicazione prevista dalla lettera *b*) del precedente comma, deve riportarne gli estremi a fronte dell'anzidetta annotazione.

Art. 5.

L'art. 19 del decreto ministeriale 29 dicembre 1972, è sostituito dal seguente:

La marca in uso nella Repubblica di San Marino non ha valore facciale e reca le seguenti diciture:

nella parte superiore: « Repubblica di San Marino »;

nella parte inferiore e nelle estremità laterali superiori: « Imposta sulle merci importate »;

nella parte centrale superiore: la riproduzione della statua della libertà;

sotto la rappresentazione della statua: « imposta assolta » ovvero la locuzione « franchigia »;

al di sotto di dette diciture: il numero progressivo di ciascuna marca;

la prima sezione della marca reca la dicitura: « originale »;

la seconda la locuzione « duplicato » e la terza la dizione « matrice ».

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio 1983.

Roma, addì 26 gennaio 1983

Il Ministro: FORTE

(642)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 dicembre 1982.

Attribuzione alla regione Veneto della somma di lire 6.947.957.395, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici in data 22 luglio 1977, con il quale è approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Veneto la somma di L. 1.033.923.000, quale anticipo del 5% per il 1980, secondo programma 1978/80;

Vista la dichiarazione n. 12629/32.30 del 29 novembre 1982, resa dall'assessore competente della regione Veneto, con la quale viene chiesta l'erogazione dell'importo di L. 15.325.616.695, a valere sulle disponibilità relative agli anni 1980 e seguenti, per i programmi di edilizia scolastica, di cui alla legge n. 412/75;

Considerato che il predetto importo trova copertura parziale ed esaurisce i fondi relativi al 1980, nel limite di L. 6.947.957.395;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 6.947.957.395 è impegnata a favore della regione Veneto, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 258

(328)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° ottobre 1982, n. **1048.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la Università degli studi di Bologna.

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 129

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1049.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di clinica odontoiatrica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 128

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1050.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano come appresso: uno all'istituto di clinica neurologica per le esigenze della seconda cattedra e uno all'istituto di patologia clinica dell'apparato locomotore per le esigenze della cattedra di clinica ortopedica (cattedra di raddoppio, secondo incarico).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 135

DECRETO 8 novembre 1982, n. **1051.**

Autorizzazione all'Istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 1051. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo », in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in un appartamento sito al nono piano della via Zucca, 8, in Rho (Milano), disposta dal dott. Giuseppe Restelli con atto pubblico 20 luglio 1979, n. 132379/25411 di repertorio, a rogito dott. Domenico Moretti, notaio in Milano, e registrato a Milano in data 30 luglio 1979 al n. 21774.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 134

DECRETO 27 novembre 1982, n. **1052.**

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1052. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla Cassa di previdenza per i dirigenti della società Montecatini Edison, come da atto preliminare di compravendita 21 novembre 1979, n. 72736/32618 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Colapietro, notaio in Roma, al complessivo convenuto prezzo di L. 4.665.000.000, un complesso immobiliare sito in Milano, via Bassini n. 15 e via Corti numeri 8, 12, 14 e 20, consistente in un immobile di sette piani fuori terra, un seminterrato, un capannone, un fabbricato, un corpo interno, un corpo su via privata, una villetta in via Corti, un'autorimessa, una centrale elettrica, un cortile, un'area di mq. 805 e un'area coperta da costruzioni di mq. 3747, da destinare a sede di propri organi di ricerca.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 164

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, con il quale è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere per un triennio all'acquisto ed allo stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1982, con il quale sono stati stabiliti i prezzi di acquisto e le caratteristiche qualitative che devono avere i prodotti della distillazione nella seconda parte del terzo anno di applicazione del citato decreto-legge;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di tali prodotti;

Nell'adunanza del 20 gennaio 1983;

Ha deliberato:

Art. 1.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980, n. 338, modificata dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e nel decreto ministeriale 10 novembre 1982, possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nella seconda parte del terzo anno di applicazione di tali disposizioni, i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola effettuata da cooperative e loro unioni, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nell'ambito degli interventi previsti dai regolamenti (CEE) n. 2290/82 e n. 2291/82 del 19 agosto 1982 e dal regolamento (CEE) n. 2499/82 del 15 settembre 1982:

a) alcole etilico buon gusto con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1982;

b) alcole di scarto (teste e code) con gradazione alcolica non inferiore a 92°, nel limite massimo del 6% di ciascuna partita di alcole buon gusto ceduta all'A.I.M.A.;

c) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;

d) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5° nel limite massimo del 20% di ciascuna partita di prodotti ceduti all'A.I.M.A.

Tali prodotti devono essere ottenuti dalla distillazione di una quantità di vino da tavola non superiore al 18% della quantità dichiarata dal cedente nella denuncia di produzione 1981-82 per la distillazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2290/82 e al 100% della quantità dichiarata nella denuncia di produzione 1982-83, per la distillazione preventiva di cui al regolamento (CEE) n. 2499/82.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di prodotto indicato al punto *c*) i cui scarti di lavorazione non siano pari almeno al 2% di ciascuna partita ceduta all'A.I.M.A. Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite con scarti inferiori al 2% purché ottenute con sistema di lavorazione del tipo charentais.

Art. 2.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la specificazione che la partita medesima proviene da una delle distillazioni previste dai regolamenti (CEE) indicati all'art. 1;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 3.

L'offerta di vendita deve pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 15 maggio 1983, corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) denunce di produzione per le campagne 1981-82 e 1982-83 dei produttori che hanno avviato alla distillazione la quantità di vino da tavola da cui è stata ottenuta la partita di prodotto offerta in vendita;

b) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali e le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

c) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita medesima, le seguenti indicazioni:

la quantità (espressa in ettolitri ed in ettanidri), la gradazione alcolica e le caratteristiche del prodotto come indicate dal decreto ministeriale 10 novembre 1982;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità di prodotto da ciascuno ceduta;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

che il prodotto proviene da una delle distillazioni dei vini da tavola previste dai regolamenti (CEE) indicati all'art. 1;

d) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 5.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

L. 1.300 per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dello art. 1;

L. 1.082 per i prodotti di cui alla lettera *d*) dell'art. 1.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 6.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione della offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato, con le modalità e alle condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata e fino al 31 dicembre 1983, al titolare della distilleria produttrice o del magazzino di invecchiamento in cui trovasi depositato il prodotto.

Il prodotto indicato al punto *c)* dell'art. 1 deve essere conservato esclusivamente in contenitori di acciaio inox o in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno ne esterno.

Nel contratto sarà previsto a favore del depositario il diritto di prelazione sulle vendite delle partite di prodotto detenute in deposito, disposte dall'A.I.M.A. mediante pubblica gara.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Ministro-Presidente: MANNINO

(649)

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Lombardia e Sicilia e nella provincia autonoma di Bolzano.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

REGIONE LOMBARDIA

Decreto ministeriale 14 *gennaio* 1983, *n.* 33

Bergamo: nubifragio con grandine e forte vento del 6 settembre 1982 nel territorio dei comuni di Pontida, Palazzago, Ambivere, Barzana, Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, Almè, Villa d'Almè, Sorisole e Ponteranica.

Brescia: temporale con grandine e forte vento del 6 agosto 1982 nel territorio del comune di Botticino; pioggia violenta con tromba d'aria del 20 agosto 1982 nel territorio dei comuni di Rudiano, Castecovati, Rovato Castrezzato, Roncadelle, Gussago, Concesio, Rodengo Saiano, Cellatica e Brescia.

Cremona: nubifragio con grandinate e forte vento dei giorni 23 e 24 luglio 1982 nel territorio dei comuni di Casalmaggiore, Castelverde, Cremona, Gerre De' Caprioli, Gabbioneta Binanuova, Pieve d'Olmi, Rivarolo del Re, S. Martino del Lago, Scandolara Ravara e Stagno Lombardo.

Mantova: nubifragi con grandine dei giorni 18 e 24 luglio 1982, 3 e 6 agosto 1982 nel territorio dei comuni di Sabbioneta, Volta Mantovana, Ceresara, Goito, Marmirolo, Roverbella, Sermide e Felonica.

Milano: Tromba d'aria del 6 agosto 1982 nel territorio dei comuni di Caselle Lurani, Castiraga Vidargo, Marudo, Salerano al Lambro, S. Angelo Lodigiano e Valera Fratta.

Pavia: nubifragio con grandine del 13 giugno 1982 nel territorio dei comuni di Rea Po, Verrua Po e Bressana Bottarone; nubifragio con grandine e tromba d'aria del 6 agosto 1982 nel territorio dei comuni di Battuda, Bereguardo, Marcignago, Torre d'Isola, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia.

Varese: nubifragi dei giorni 31 luglio 1982, 5, 6 e 26 settembre 1982 nel territorio dei comuni di: Angera, Azzio, Bardello, Bedero, Besozzo, Brebbia, Bregano, Brenta, Brissago V., Cadrezzate, Casalzuigno, Cassano V., Cittiglio Coquio, Cremenaga, Cugliate F., Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera, Gemonio, Germignaga, Grantola, Gavirate, Cunardo, Ispra, Laveno Mombello, Luino, Maccagno, Malgesso, Masciago P., Mesenzana, Montenegrino V., Orino, Rancio V., Travedona, Valgagna.

REGIONE SICILIA

Decreto ministeriale 14 *gennaio* 1983, *n.* 32

Ragusa: grandinata del 19 luglio 1982 in varie località del territorio del comune di Chiaramonte Gulfi.

Decreto ministeriale 14 *gennaio* 1983, *n.* 34

Ad integrazione del decreto ministeriale del 26 luglio 1982 viene dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nella regione Sicilia nel periodo primavera 1981-estate 1982 anche per il territorio dei sottoelencati comuni:

Catania: comuni di Linguaglossa, Maletto, Milo, Raddusa, S. Alfio e Nicolosi.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Decreto ministeriale 14 *gennaio* 1983, *n.* 35

Bolzano: grandinate che hanno colpito varie località del territorio dei sottoelencati comuni nei giorni:

il 18 giugno 1982, il comune di Lana;
il 13 luglio 1982 i comuni di Lagundo, Nalles e Tirolo;
il 15 luglio 1982 i comuni di Marlengo e Postal;
il 18 giugno e il 15 luglio 1982 il comune di Caldaro;
il 13 e 15 luglio 1982 i comuni di Tesimo, Terlano e Merano;
il 1° e 16 agosto 1982 il comune di Salorno;
il 6 agosto 1982 i comuni di Silandro e Lasa;
il 13 agosto 1982 il comune di Scena;
il 16 agosto 1982 i comuni di Magrè, Cermes, Cortina all'Adige e Egna;
il 15 ottobre 1982 il comune di Naturno.

Le regioni sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(618)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la legge 1° luglio 1977, n. 403, riguardante il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni.

Con deliberazione adottata nella seduta del 12 novembre 1982 il CIPE ha ripartito le disponibilità di competenza per gli anni 1982 e 1983 per le finalità di cui all'art. 1 della legge n. 403/77, come segue:

Anno finanziario 1982

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Bolzano	9.405.000.000
Trento	8.360.000.000
Piemonte	19.580.000.000
Vlle d'Aosta	3.795.000.000
Lombardia	26.455.000.000
Veneto	29.755.000.000
Friuli-Venezia Giulia	9.075.000.000
Liguria	7.590.000.000
Emilia-Romagna	31.570.000.000
Toscana	24.420.000.000
Umbria	13.035.000.000
Marche	13.530.000.000
Lazio	29.975.000.000
Abruzzo	23.100.000.000
Molise	15.730.000.000
Campania	54.670.000.000
Puglia	59.015.000.000
Basilicata	30.690.000.000
Calabria	40.260.000.000
Sicilia	55.660.000.000
Sardegna	44.330.000.000
Totale	550.000.000.000

Anno finanziario 1983

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Bolzano	11.115.000.000
Trento	9.880.000.000
Piemonte	23.140.000.000
Valle d'Aosta	4.485.000.000
Lombardia	31.265.000.000
Veneto	35.165.000.000
Friuli-Venezia Giulia	10.725.000.000
Liguria	8.970.000.000
Emilia-Romagna	37.310.000.000
Toscana	28.860.000.000
Umbria	15.405.000.000
Marche	15.990.000.000
Lazio	35.425.000.000
Abruzzo	27.300.000.000
Molise	18.590.000.000
Campania	64.610.000.000
Puglia	69.745.000.000
Basilicata	36.270.000.000
Calabria	47.580.000.000
Sicilia	65.780.000.000
Sardegna	52.390.000.000
Totale .	650.000.000.000

Alle erogazioni alle regioni e province autonome provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Con deliberazione adottata nella seduta del 12 novembre 1982, il CIPE ha così ripartito la somma di lire 30 miliardi, quale limite d'impegno, annualità 1982, per le finalità di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano:

Regioni e province autonome	Importi (milioni di lire)
Bolzano	483
Trento .	427
Piemonte	1.855
Valle d'Aosta	100
Lombardia .	2.025
Veneto .	1.505
Friuli-Venezia Giulia .	405
Liguria .	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Marche	915
Lazio	1.690
Abruzzo	1.275
Molise .	565
Campania	2.100
Puglia	3.325
Basilicata	1.110
Calabria	1.710
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale .	30.000

(538)

Provvedimenti concernenti la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee e per la riforma dell'agricoltura.

Con deliberazione adottata nella seduta del 12 novembre 1982, il CIPE ha così ripartito le annualità 1982 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, ex art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, per l'importo complessivo di 95 miliardi, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

Annualità limite di impegno 1974

Regioni e province autonome	Importi (migliaia di lire)
Piemonte	670.000
Valle d'Aosta	50.000
Lombardia	620.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	160.000
Trento	140.000
Veneto	490.000
Friuli-Venezia Giulia	150.000
Liguria	70.000
Emilia-Romagna	660.000
Toscana	520.000
Umbria	205.000
Marche	300.000
Lazio	620.000
Abruzzo	380.000
Molise	175.000
Campania	505.000
Puglia	1.000.000
Basilicata	425.000
Calabria	530.000
Sicilia	1.215.000
Sardegna	1.115.000
Totale . .	10.000.000

Annualità limite di impegno 1975

Regioni e province autonome	Importi (migliaia di lire)
Piemonte	1.020.000
Valle d'Aosta	73.000
Lombardia	942.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	237.000
Trento	209.000
Veneto	739.000
Friuli-Venezia Giulia	236.000
Liguria	107.000
Emilia-Romagna	1.006.000
Toscana	784.000
Umbria	312.000
Marche	464.000
Lazio	922.000
Abruzzi	567.000
Molise	255.000
Campania	750.000
Puglia	1.486.000
Basilicata	631.000
Calabria	792.000
Sicilia	1.806.000
Sardegna	1.662.000
Totale . . .	15.000.000

Annualità limite di impegno 1976

Regioni e province autonome	Importi (migliaia di lire)
Piemonte	1.235.000
Valle d'Aosta	91.000
Lombardia	1.145.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	322.000
Trento	284.000
Veneto	897.000
Friuli-Venezia Giulia	279.000
Liguria	128.000
Emilia-Romagna	1.219.000
Toscana	958.000
Umbria	381.000

Regioni e province autonome	Importi (migliaia di lire)
Marche	577.000
Lazio	1.059.000
Abruzzo	815.000
Molise	368.000
Campania	1.076.000
Puglia	2.136.000
Basilicata	910.000
Calabria	1.135.000
Sicilia	2.599.000
Sardegna	2.386.000
Totale	20.000.000

Annualità limite di impegno 1977

Regioni e province autonome	Importi (migliaia di lire)
Bolzano	403.000
Trento	356.000
Totale	759.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche nord	649.000
Toscana nord	1.188.000
Lazio nord	686.000
Totale	9.241.000
Marche sud	72.000
Toscana sud	9.000
Lazio sud	638.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

Annualità limite di impegno 1978

Regioni e province autonome	Importi (migliaia di lire)
Bolzano	403.000
Trento	356.000
Totale	759.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche nord	649.000
Toscana nord	1.188.000
Lazio nord	686.000
Totale	9.241.000

Regioni e province autonome	Importi (migliaia di lire)
Marche sud	72.000
Toscana sud	9.000
Lazio sud	638.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

All'erogazione delle annualità ex art. 6, lettera *a*), dei limiti di impegno, dal 1974 ai 1978, provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica, sulla base della documentazione attestante l'effettivo fabbisogno finanziario di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

(539)

Provvedimenti concernenti la legge 10 maggio 1976, n. 261, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali.

Con deliberazione adottata nella seduta del 12 novembre 1982, il CIPE ha assegnato alla regione Marche la somma di 3 miliardi per l'anno 1982, per le finalità di cui alla legge n. 261/76.

(540)

Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'occupazione giovanile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 12 novembre 1982, il CIPE ha assegnato alla regione Campania la somma di lire 100.914.191.000 per far fronte agli oneri sostenuti dalla regione per il pagamento delle retribuzioni ai giovani nel corso del 1982.

Alla copertura della predetta somma si provvederà, quanto a L. 19.914.191.000, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'art. 9 della legge n. 526/82 per il 1982 e quanto a L. 81.000.000.000 a valere sull'autorizzazione di spesa recata dalla stessa norma per il 1983.

L'erogazione della somma anzidetta resta subordinata all'espletamento degli adempimenti indicati nell'art. 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

(541)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Savona dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la sezione provinciale di Savona dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stato autorizzato ad accettare il disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Vitali Angelica con testamento olografo pubblicato il 18 novembre 1976 per atti del notaio dott. Fernando Cauli al n. 15027 di repertorio, n. 3755 di raccolta, registrato in Albenga il 25 novembre 1976, al n. 4054, mod. 71/M, consistente nella somma di L. 1.000.000 in obbligazioni.

(462)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lupi di Cerreto Guidi (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 febbraio 1982 al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tràlme di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1982 all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta DB Macchine S.r.l. in liquidazione con sede in Ambivere (Bergamo) e stabilimenti a Lecco (Como) e Ambivere è prolungata al 22 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta DB Macchine S.r.l. in liquidazione con sede in Ambivere (Bergamo) e stabilimenti a Lecco (Como) e Ambivere è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.E.A.F Società europea applicazione fibre di Pierangela Raimondo e C con sede e stabilimento in Revello (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 1981 al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.E.A.F Società europea applicazione fibre di Pierangela Raimondo e C. con sede e stabilimento in Revello (Cuneo), è prolungata al 10 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.E.A.F. Società europea applicazione fibre di Pierangela Raimondo e C. con sede e stabilimento in Revello (Cuneo), è prolungata al 10 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gavazzi Controls di Milano, stabilimento in Pocopaglia (Cuneo), è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Cartotecnica di Scicali e Molino S.n.c. di Catania, è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Seli con sede e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecni Omnia di Torino, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sirem di Roma, è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dyrup & C. di Casoria in liquidazione, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etronic di Padova, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etronic di Padova, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMEL - Industria Meridionale Elettromeccanica, con sede e stabilimento in Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1981 al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Merlo di Torino, stabilimento di Chiavasso (Torino), è prolungata al 15 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Giacomasso Felice S.n.c. con sede in Torino, è prolungata al 30 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma con sede e stabilimento in Rivoli (Torino), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Bottonificio Fossanese di Fossano (Cuneo), è prolungata al 3 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio Fossanese di Fossano (Cuneo), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 25 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selin con sede in Genova e stabilimenti in Genova e Isola del Cantone (Genova), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selin con sede in Genova e stabilimenti in Genova e Isola del Cantone (Genova), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Dolomite di Montignoso S.p.a., con sede in Genova, stabilimento in Montignoso (Massa) e cava in località Forno (Massa), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Dolomite di Sestri S.p.a. con sede e stabilimento in Genova-Sestri Ponente, è prolungata al 24 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saval con sede legale e stabilimento in Piossasco (Torino), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Angelo Panelli con sede e stabilimento in Alessandria via G. Bruno 51, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, stabilimento di Cuneo, è prolungata al 2 gen-

naio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grund AEBI di Atessa, è prolungata al 31 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolaizoni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grund AEBI di Atessa, è prolungata al 31 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(621)

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Feltrificio Veneto con sede e stabilimento in Venezia-Marghera.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Feltrificio Veneto con sede e stabilimento in Venezia-Marghera che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 10 novembre al 31 dicembre 1982.

(620)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione 21 dicembre 1982, n. 6037, la giunta regionale ha nominato il rag. Ezio Pravisano, nato ad Udine il 27 luglio 1951 ed ivi residente in via Madonnetta, 26, commissario liquidatore del « Consorzio cooperativo fra le stalle sociali della Carnia, Canal del Ferro e Valcanale » - Soc. coop. a r.l., in Tolmezzo (Udine), in sostituzione del dott. Ugo Di Martino, dimissionario.

Con deliberazione 21 dicembre 1982, n. 6038, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 codice civile, gli amministratori ed i sindaci della società « AR.A. », Cooperativa riparazioni idraulico sanitarie - Soc. coop. a r.l., in S. Dorligo della Valle (Trieste), ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi, il rag. William Omari, residente a Trieste in via Carpineto, 12.

Con deliberazione 21 dicembre 1982, n. 6039, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del Codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissari liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire, le seguenti n. 11 società cooperative:

1) « Raffaella - Soc. coop. a r.l. », in Cividale del Friuli, costituita l'11 febbraio 1981 per rogito notaio dott. Oscar Ghiretti di Cividale del Friuli;

2) « Cooperativa edilizia Isola 80 - Soc. coop. a r.l. », in Udine, costituita il 15 dicembre 1980, per rogito notaio dottor Roberto Cutrupia di Udine;

3) « Cooperativa edilizia Aurora - Soc. coop. a r.l. », in Udine, costituita il 3 dicembre 1980, per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine;

4) « Cooperativa edilizia Fiamma - Soc. coop. a r.l. », in Udine, costituita il 13 dicembre 1980, per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine;

5) « Cooperativa edilizia Piave - Soc. coop. a r.l. », in Udine, costituita il 13 dicembre 1980, per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine;

6) « Società cooperativa a r.l. Speranza », in Faedis, costituita il 2 novembre 1979, per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona;

7) « Villaggio Matajur - Soc. coop. a r.l. », in Cividale del Friuli, costituita il 24 marzo 1976, per rogito notaio dottor Oscar Ghiretti di Cividale;

8) « Latteria sociale di Bonzicco di Dignano al Tagliamento - Soc. coop. a r.l. », in Bonzicco di Dignano al Tagliamento, costituita il 14 giugno 1974, per rogito notaio dott. Nicolò Mareschi di S. Daniele del Friuli;

9) « Cooperativa edilizia Concordia - Soc. coop. a r.l. », in Codroipo, costituita il 2 maggio 1969, per rogito notaio dottor Pietro Udina di Codroipo;

10) « Cooperativa S. Margherita - Soc. coop. a r.l., in Pordenone, costituita il 18 giugno 1970, per rogito notaio dott. Giuseppe Salice di Pordenone;

11) « Cooperativa edilizia Gretta - Soc. coop. a r.l. », in Trieste, costituita il 20 maggio 1969, per rogito notaio dott. Sergio Lassiani di Trieste.

Con deliberazione 21 dicembre 1982, n. 6040, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del Codice civile, la « Latteria sociale turnaria S. Maria delle Grazie », soc. coop. a r.l., in Andreis (Pordenone), costituita il 7 dicembre 1922, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Musolla residente a Pordenone, piazza XX Settembre, 24.

(171)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Camairago

Con deliberazione della giunta regionale 16 novembre 1982, n. 22365, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Camairago (Milano), di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(287)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 30 dicembre 1982, n. 1/13/2-1717, il decreto prefettizio 22 luglio 1928, n. 11419/10683, con il quale il cognome del sig. Augusto Taučar, nato a Trieste il 10 maggio 1898, venne ridotto nella forma italiana di «Tauzzi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Vremez e al figlio Albino, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 23 settembre 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del sunnominato, sig. Federico Tauzzi, nato a Trieste il 15 febbraio 1930, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Taučar ». Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Tauzzi » assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Giovanna Vitez, nata a Sesana il 3 dicembre 1942, nonché nei confronti della figlia Annamaria, nata a Trieste il 1° agosto 1966. Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del predetto decreto all'interessato.

(468)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1983

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419 relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e successive modificazioni ed integrazioni; nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sull'imposta di bollo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1983;

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 7-8-9-10 *giugno* 1983 *alle ore* 9 *antimeridiane.*

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 3000, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 12 aprile 1983.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate a norma dello art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro;

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a' termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1982
Registro n. 58 *Giustizia, foglio n.* 214

(547)

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali per l'anno 1983

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 3 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la

riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 *si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:*

diritto civile e amministrativo: 5 *luglio* 1983;

procedura civile e penale: 6 *luglio* 1983.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte d'appello entro il 20 maggio 1983.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica attestanti l'avvenuto conseguimento della laurea entro e non oltre l'anno accademico 1980-81;

2) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami da versarsi presso un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2 del comma terzo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2 del comma terzo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta i candidati depositeranno nell'ufficio di segreteria delle commissioni di esame, presso le corti d'appello, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 16 dicembre 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Giustizia, foglio n.* 99

(546)

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1983.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1983.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 31 marzo 1983.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'Ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello.

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per Cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400, per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di Cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

16 *maggio* 1983: *ricorso per Cassazione in materia civile;*
18 *maggio* 1983: *ricorso per Cassazione in materia penale;*
20 *maggio* 1983: *ricorso in materia amministrativa.*

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1982
Registro n. 58 *Giustizia, foglio n.* 213

(548)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di segretario nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982 con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di segretari in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei trasporti, in data 2 settembre 1971 relativo al riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di segretario;

Visto il decreto ministeriale n. 11/704 del 29 dicembre 1978 con il quale sono stati approvati, tra gli altri, i programmi di esame per i concorsi di accesso al ruolo citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a nove posti di segretario in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio dell'amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di uno dei seguenti diplomi di qualifica:

segretari di azienda;
addetti alle segreterie di azienda;
corrispondenti commerciali in lingue estere;
addetti alla contabilità d'azienda;
contabili d'azienda.

E' escluso ogni altro diploma di qualifica;

2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'impiego;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via C. Colombo, 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i precedenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il titolo di studio posseduto;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impiego a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

a) la lingua estera (inglese o francese) scelta per la prova orale obbligatoria;

b) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto pubblico;

2) elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Colloquio.

Oltre alle materie delle prove scritte:

a) elementi di diritto civile;

b) cenni sulle disposizioni fondamentali della parte seconda del codice della navigazione (libro 1° tutto, libro 2°: titolo II e titolo III, libro 3°: titolo IV);

c) l'ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile;

d) le disposizioni fondamentali dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

e) prova obbligatoria di lingua estera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale dall'inglese o dal francese nonché in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere e ad esprimersi nella lingua stessa.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 15 *marzo* 1983 *sarà data comunicazione dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o l'inammissibilità al concorso stesso per irregolarità riscontrate nella domanda sono tenuti a presentarsi presso la sede di esame per sostenere le prove scritte nei giorni e nell'ora che saranno indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 6.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro la data che sarà indicata nell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito.

I titoli si considerano validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purché possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei titoli suddetti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli stessi. Valgono al riguardo le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 3.

Art. 9.

Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva di cui all'art. 7 con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) titolo di studio in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione nei riguardi degli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà inoltre essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà far comunque menzione dell'invalidità e dovrà attestare che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira;

8) certificato attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo di precedenza o di preferenza.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata;

c) certificato medico di cui al precedente n. 7).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva od in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati segretari in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore uguale periodo nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che avranno ultimato favorevolmente il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esonerati dalla prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1983
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 76

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente a . . . . . in via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a nove posti di segretario in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze dell'amministrazione centrale.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . il (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . presso . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) . .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Per la prova orale obbligatoria di lingua estera sceglie . (indicare la lingua prescelta: inglese o francese).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . (indicare il c.a.p.).

Roma,

Firma (3)

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso ovvero di non aver prestato servizio militare perché .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . al . presso e che tale servizio è cessato a motivo di

(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(552)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, istituto di patologia generale, facoltà di medicina e chirurgia, via P. Manzella, 4, Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 febbraio 1983, ore 10;

seconda prova sperimentale con relazione scritta: 17 febbraio 1983, ore 10.

(608)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di zoologia ed anatomia comparata, via Volta, 4, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 11;

seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 100, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, dipartimento di ingegneria aerospaziale, via Diotisalvi, 2, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

(609)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di chimica industriale, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di chimica industriale, Dorsoduro n. 2137, S. Marta - Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 febbraio 1983, ore 10;

seconda prova: 17 febbraio 1983, ore 10.

(610)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 101, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova: 15 febbraio 1983, ore 9,30;

seconda prova: 16 febbraio 1983, ore 9,30.

(654)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, dipartimento di biologia, via Celora, 26, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 febbraio 1983, ore 9;

seconda prova: 16 febbraio 1983, ore 9.

(653)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di chimica fisica, facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, palazzo delle Scienze, corso Europa, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 febbraio 1983, ore 8,30;

seconda prova scritta: 25 febbraio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, **per titoli ed esami, ad un** posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di chimica generale, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viale Benedetto XV 3 - Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 26 febbraio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di costruzioni, facoltà di architettura, via all'Opera Pia, 13, Piano 4°, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 15 febbraio 1983, ore 10.

(655)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Roma.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 4, già fissato per i giorni 26 e 27 gennaio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 7 gennaio 1983, pag. 156, sono state rinviate a data da destinarsi.

(656)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a trenta posti di coadiutore della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, ruolo del personale amministrativo, riservato alle sedi della regione Lombardia.

La prova scritta del concorso, per esami, a trenta posti di coadiutore della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, ruolo del personale amministrativo, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 24 settembre 1982, e riservato alle sedi della regione Lombardia, avrà luogo in Milano il giorno 5 marzo 1983, alle ore 8,30, presso i locali del Politecnico, via Bonardi, 9.

(398)

FONDAZIONE CLINICA DEL LAVORO DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso il centro medico di riabilitazione di Cassano delle Murge, a:

un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di ortopedia;
un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di neurologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di fisiopatologia respiratoria;
un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di cardioangiologia;
un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pavia.

(51/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione per il primo omonimo servizio;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione per il secondo omonimo servizio;
un posto di assistente di cardiochirurgia;
tre posti di assistente di chirurgia generale della seconda omonima divisione;
tre posti di assistente di ematologia;
due posti di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente di neurochirurgia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia della prima omonima divisione;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia della terza omonima divisione;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di pneumologia;
due posti di assistente di radiologia del servizio di radiodiagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(52/S)

REGIONE ABRUZZO

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3, IN CASTEL DI SANGRO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'ospedale di Castel di Sangro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi dell'ospedale di Castel di Sangro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(53/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 26 del 27 gennaio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari: Concorsi pubblici, per titoli, ad un posto di inserviente, e per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico, ambedue nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

Regione Lombardia - Unità socio sanitaria locale n. 73, in Abbiategrasso: Concorso ad un posto di direttore amministrativo-capo servizio.

Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, in Portici: Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di addetto ai servizi speciali, con mansioni di conduttore di generatore di vapore, della carriera esecutiva.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, in Roma: Pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti di operatore tecnico-professionale.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1982, n. 73.

Interventi di preformazione professionale e per l'inserimento al lavoro delle persone handicappate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 14 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Toscana promuove lo sviluppo e la qualificazione delle attività e degli interventi rivolti a porre in grado le persone con handicap di natura fisica, psichica o sensoriale, di compiere scelte pertinenti di formazione professionale e a prevenire e rimuovere le situazioni che ostacolano il loro inserimento al lavoro.

Gli interventi previsti dalla presente legge hanno carattere integrativo delle provvidenze stabilite da altre leggi a favore delle persone di cui al primo comma.

Art. 2.
Tipologia degli interventi

Gli obiettivi di cui al precedente articolo si attuano mediante:

a) attività di orientamento - preformazione professionale;
b) interventi per facilitare l'inserimento al lavoro.

Le unità sanitarie locali elaborano programmi annuali di intervento, in collaborazione con il sistema della formazione professionale.

La Regione eroga finanziamenti per la realizzazione dei programmi di intervento.

Gli interventi socio-assistenziali a favore degli handicappati, diversi da quelli del primo comma del presente articolo, sono regolamentati dalla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, e finanziati con i fondi propri dei comuni o assegnati dalla Regione.

Art. 3.
Soggetti

Alle attività di orientamento-preformazione di cui al successivo art. 4 prendono parte, indipendentemente dall'entità della minorazione, soggetti handicappati che hanno bisogno di essere orientati o riorientati ad una attività formativa finalizzata all'inserimento al lavoro.

Gli interventi per l'inserimento al lavoro di cui al successivo art. 5 sono rivolti agli handicappati che hanno una diminuzione della capacità lavorativa non inferiore ai due terzi.

Art. 4.
Orientamento-preformazione professionale

L'attività di orientamento-preformazione professionale è diretta ad individuare i bisogni formativi degli handicappati, saggiandone limiti, potenzialità e interessi, per agevolare il loro più opportuno inserimento nelle diverse forme di preparazione professionale.

Le attività sono realizzate con il concorso di competenze professionali diverse, sia sociali che sanitarie proprio delle unità sanitarie locali e con la stretta collaborazione del sistema di formazione professionale di cui alla legge regionale 15 novembre 1980, n. 86.

Le unità sanitarie locali curano i rapporti con la scuola dell'obbligo, in particolare attraverso i distretti scolastici, per l'identificazione dei soggetti interessati all'attività di cui al presente articolo ovvero per la realizzazione anche in ambito scolastico, di tempestivi interventi di orientamento-preformazione.

Art. 5.
Inserimento al lavoro

Le unità sanitarie locali, d'intesa con le imprese e con le organizzazioni sindacali, promuovono iniziative volte ad agevolare la collocazione in attività produttive dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 3, tenuto conto della professionalità acquisita e delle residue capacità lavorative.

Per facilitare l'inserimento lavorativo, la Regione assegna contributi per i seguenti interventi:

a) dotazione di attrezzature ed altre facilitazioni ai soggetti che intendono avviare un lavoro autonomo;

b) adeguamento del posto di lavoro mediante dotazione di apposite idonee attrezzature o modifica della strumentazione esistente;

c) facilitazioni, per l'avvio e lo sviluppo, ad imprese costituite in forma societaria, ad esclusione di quelle per azioni, salvo il caso delle cooperative, la cui percentuale di handicappati impiegati non sia inferiore al 20 %;

d) copertura totale o parziale delle spese per gli oneri sociali derivanti alle aziende dalla assunzione di handicappati e per contribuzioni assicurative a carico di lavoratori autonomi;

e) integrazione fino ad un massimo del 30 % della retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti di cui al punto precedente.

Al fine di formulare le eventuali proposte di intervento di cui ai punti *a*) e *b*), le unità sanitarie locali si avvalgono dell'esperienza e delle competenze degli operatori della formazione professionale. Quando questi ultimi non risultano in grado di fornire indicazioni, le unità sanitarie locali possono ricorrere alla consulenza di esperti esterni.

Gli interventi di cui ai punti *d*) ed *e*) hanno la durata di un anno. In casi particolari gli interventi possono essere ulteriormente prorogati, per un ammontare annuo decrescente, in rapporto alla produttività del soggetto.

Le unità sanitarie locali stipulano apposite convenzioni con i singoli, le imprese e le cooperative per stabilire le condizioni a cui è subordinata l'attivazione degli interventi di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 6.
Priorità per il credito agevolato

Le aziende produttive di beni e servizi, che ai sensi delle leggi regionali chiedono di poter usufruire di agevolazioni creditizie, sono ammesse con priorità nei piani regionali di ripartizione quando il 10 % degli addetti è rappresentato da portatori handicap di cui al secondo comma dell'art. 3.

Art. 7.
Programmi annuali

Le unità sanitarie locali che intendono accedere ai finanziamenti per le attività e gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 presentano alla regione programmi annuali, nei quali sono indicati:

gli obiettivi da conseguire;
le attività e gli interventi da attuare;
le intese raggiunte con il sistema di formazione professionale;
il numero e le caratteristiche degli handicappati interessati alle iniziative e agli interventi previsti in programma;
gli operatori impegnati nella esecuzione del programma;
la spesa prevista per ognuna delle iniziative precisando per gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 5, l'incidenza dei finanziamenti dell'unità sanitaria locale rispetto alle spese complessive per l'avvio dell'attività;
le risorse finanziarie stanziate in proprio dall'unità sanitaria locale per il programma di interventi.

Il programma, unitamente ad una relazione sull'attività e sui risultati dell'anno precedente, è presentato alla giunta regionale su deliberazione dell'assemblea dell'unità sanitaria locale.

Art. 8.
Scadenze

I programmi sono presentati alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei programmi la giunta predispone e il consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi.

Sulla base delle assegnazioni deliberate dal consiglio regionale le unità sanitarie locali rideterminano i propri programmi d'intervento.

I contributi sono erogati alle unità sanitarie locali in due quote: la prima, pari all'80 per cento, è assegnata successivamente alla determinazione del programma d'intervento ai sensi del comma precedente e la restante quota a rendicontazione.

Art. 9.
Norma transitoria

Le norme di cui alla presente legge hanno applicazione a partire dal 1° gennaio 1983.

I programmi relativi al 1983, da presentare alla giunta regionale entro il 31 dicembre 1982, sono deliberati dal consiglio regionale, su proposta della giunta stessa, entro il 28 febbraio 1983.

Per l'anno 1982 e fino all'applicazione delle procedure di cui agli articoli 7 e 8, il consiglio regionale assegna contributi alle unità sanitarie locali per consentire la prosecuzione di attività in atto o per l'avvio anticipato di nuovi programmi di orientamento-preformazione e di inserimento al lavoro di soggetti handicappati.

Art. 10.
Finanziamenti

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti che, a decorrere dal bilancio di previsione 1983, saranno previsti in apposito capitolo da inserire in tale bilancio, con la seguente denominazione: « Interventi di preformazione professionale e per l'inserimento al lavoro delle persone handicappate » (legge regionale n. 60/82 A.C.). Per gli anni successivi, si provvederà con le singole leggi di bilancio.

I contributi per l'anno 1982, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, per nuovi interventi previsti dalla presente legge, fanno carico al cap. 23370 del bilancio di previsione 1982 che viene istituito con la variazione di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 23380. — Progetti di intervento per l'inserimento di soggetti portatori di handicaps (art. 2, lettera c), legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 quota regionale)	500.000.000	500.000.000
Cap. 23390. — Progetto di intervento per l'inserimento di soggetti portatori di handicaps (art. 2, lettera e), legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 quota F.S.E.) .	633.992.692	500.000.000
	1.133.992.692	1.000.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 23370. — Finanziamento degli interventi di preformazione professionale e per l'inserimento al lavoro delle persone handicappate - anno 1982 (art. 9, terzo comma, legge regionale n. 60/1982 - A.C.)	1.133.992.692	1.000.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 settembre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 luglio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 agosto 1982.

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1982, n. 74.

Aumento del capitale sociale della Fidi-Toscana S.p.a., sottoscrizione di 1580 azioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 14 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 1580 azioni della FIDI-Toscana S.p.a., al valore nominale di lire 100.000 ciascuna, per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32.

Art. 2.

Alla spesa complessiva di L. 158.000.000 si fa fronte con apposito capitolo istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Negli stati di previsione di competenza e di cassa della spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

Di nuova istituzione:

Cap. 35130. — Spesa per l'acquisto di azioni della Fidi-Toscana S.p.a. . . . . L. 158.000.000

In diminuzione:

Cap. 60300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) . . . . . L. 158.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 6 settembre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 luglio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 agosto 1982.

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1982, n. 75.

Articolazione dei livelli funzionali in profili professionali e adeguamento dotazione organica del personale regionale. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali sullo stato giuridico ed economico del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 14 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I livelli funzionali del personale si articolano nei seguenti profili professionali la cui definizione è contenuta nell'allegata tabella *A*:

VIII livello:

1) funzionario giuridico-amministrativo;
2) funzionario per il territorio;
3) funzionario per l'economia e la finanza;
4) funzionario socio-sanitario;
5) funzionario per la cultura e l'istruzione;
6) funzionario per l'informazione.

VII livello:

1) assistente giuridico-amministrativo;
2) assistente per il territorio;
3) assistente per l'economia e la finanza;
4) assistente socio-sanitario;
5) assistente per la cultura e l'istruzione;
6) assistente per l'informazione.

VI livello:

1) istruttore;
2) istruttore tecnico-professionale;
3) insegnante formazione professionale.

V livello:

1) collaboratore;
2) collaboratore tecnico;
3) collaboratore centri tecnici.

IV livello:

1) operatore;
2) operatore tecnico;

III livello:

1) agente.

II livello:

1) commesso.

I livello:

1) inserviente.

Nell'ambito di ciascun profilo professionale possono essere definite le mansioni specifiche che il personale è tenuto a svolgere, sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione degli specifici requisiti culturali e di esperienza professionale richiesti, delle aree omogenee di funzioni o settori di attività.

Le mansioni specifiche sono definite con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto, sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale.

La posizione funzionale di ciascun dipendente è definita dall'assegnazione ad uno dei profili professionali del proprio livello d'inquadramento, ad eventuali mansioni specifiche comprese nello stesso profilo, nonché ad una delle articolazioni della dotazione organica del personale del ruolo unico regionale indicate al successivo art. 2. L'assegnazione è effettuata con deliberazione della giunta regionale, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto.

Le assunzioni regionali sono effettuate, con le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni, per profili professionali, anche con riferimento a singole mansioni o gruppi di mansioni dello stesso profilo.

Art. 2.

La dotazione organica complessiva del personale del ruolo unico regionale, in sostituzione di quella contenuta nelle leggi regionali 21 marzo 1981, n. 35 e 1° febbraio 1982, n. 9, è rideterminata come segue:

Livello	Dotazione (n. posti)
VIII	495
VII	1060
VI	910
V	1395
IV	1155
III	338
II	37
Totale	5390

In relazione alle esigenze di funzionalità della Regione, per l'attuazione dei compiti istituzionali e delle finalità ed obiettivi del programma regionale di sviluppo, il consiglio regionale, con deliberazione adottata su proposta della giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto, sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale, determina, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale del ruolo unico regionale, con riferimento ai livelli funzionali e ai profili professionali:

a) la dotazione organica dei singoli dipartimenti ed uffici del Consiglio regionale;

b) la dotazione organica dei singoli dipartimenti ed uffici del centro direzionale;

c) la dotazione organica dei singoli uffici del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;

d) la dotazione organica dei singoli uffici periferici;

e) la dotazione organica di ciascuno degli enti e aziende dipendenti;

f) il contingente numerico complessivo del personale da assegnare agli enti locali e loro associazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.

Nell'ambito del contingente di cui alla precedente lettera *f*), la giunta regionale determina, con propria deliberazione, di cui dovrà essere data immediata comunicazione al consiglio, il contingente per ciascuno degli enti locali e loro associazioni titolari di deleghe regionali.

Per i profili nel cui ambito siano definite mansioni specifiche a norma del precedente art. 1, la giunta regionale provvede, con propria deliberazione, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto, a determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna di esse.

Art. 3.

Il personale del ruolo unico regionale è collocato nei profili professionali definiti al precedente art. 1 con deliberazione meramente esecutiva della giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di corrispondenza contenuti nell'allegata tabella *B*.

Fino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 1, il personale continua a svolgere, nell'ambito del profilo professionale attribuito ai sensi del primo comma del presente articolo, i compiti propri delle mansioni obiettive precedentemente possedute.

In sede di prima applicazione della presente legge, e fino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui al precedente art. 2, la dotazione organica di ciascun livello è ripartita fra i relativi profili professionali nel modo che segue:

Profili professionali	Dotazione (n. posti)
VIII livello:	
1) funzionario giuridico-amministrativo	194
2) funzionario per il territorio	178
3) funzionario per l'economia e la finanza	55
4) funzionario socio-sanitario	28
5) funzionario per la cultura e l'istruzione	20
6) funzionario per l'informazione	20
VII livello:	
1) assistente giuridico-amministrativo	357
2) assistente per il territorio	392
3) assistente per l'economia e la finanza	53
4) assistente socio-sanitario	38
5) assistente per la cultura e l'istruzione	189
6) assistente per l'informazione	31
VI livello:	
1) istruttore	597
2) istruttore tecnico-professionale	215
3) insegnante formazione professionale	98
V livello:	
1) collaboratore	784
2) collaboratore tecnico	391
3) collaboratore centri tecnici	220
IV livello:	
1) operatore	463
2) operatore tecnico	692
III livello:	
1) agente	338
II livello:	
1) commesso	37
Totale	5390

Sono abrogati gli articoli 16 e 17 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, l'art. 19 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 38 nonché l'annessa tabella *A*, la tabella allegata alla legge regionale 7 settembre 1981, n. 74, la seconda parte della tabella *B* allegata alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 38 relativa ai titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi regionali per ciascuna mansione obiettiva, nonché ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 4.

L'ampliamento della dotazione organica previsto dalla presente legge, derivante da inquadramento di personale già a carico del bilancio regionale a norma di specifiche leggi, non comporta variazioni agli stanziamenti del bilancio del corrente esercizio.

La spesa complessiva per il personale del ruolo unico regionale risulta già finanziata con la legge di approvazione del bilancio 1982.

Per gli anni successivi si provvederà all'imputazione della spesa con le apposite leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 settembre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 4 settembre 1982.

(*Omissis*).

(6389)

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1982, n. 76.

Contributo per le spese di funzionamento delle associazioni intercomunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del 9 novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce alle associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979 n. 37, e non soppresse ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52 un contributo per le spese di funzionamento degli organi istituzionali, ripartendo a questi effetti l'apposito stanziamento previsto sul capitolo di bilancio per l'esercizio finanziario 1982 che viene istituito con la variazione di cui al successivo art. 2 della presente legge.

La ripartizione è effettuata tenendo conto della opportunità di dotare ogni associazione intercomunale, per le spese suddette, di un fondo annuo pari a lire 120 milioni, comprensivo del contributo dei singoli comuni facenti parte dell'associazione e che si presume, agli effetti della presente legge, nella misura di lire 1.000 per abitante.

Le somme iscritte al bilancio regionale che eventualmente residuano una volta deliberata la ripartizione con i criteri di cui al comma precedente, sono ulteriormente ripartite tra le associazioni intercomunali sulla base delle particolari esigenze, debitamente documentate delle associazioni richiedenti.

Gli atti di ripartizione dei contributi di cui alla presente legge sono deliberati dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 2.

Agli stati di previsione, di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

Di nuova istituzione:

Cap. 09350. — Concorso nelle spese di funzionamento delle associazioni intercomunali L. 900.000.000

In diminuzione:

Cap. 60000. — Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 900.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 ottobre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 settembre 1982 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 ottobre 1982.*

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1982, n. 77.

Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura per la produzione ittica nelle acque interne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del 9 novembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

Per lo sviluppo e la massima utilizzazione delle risorse ambientali, territoriali ed imprenditoriali, la Regione incentiva e regolamenta le attività di acquacoltura e di pesca professionistica nelle acque interne.

Ai fini della presente legge sono considerati oggetto dell'acquacoltura e della pesca professionistica tutti gli organismi animali e vegetali viventi, anche temporaneamente, nelle acque interne della Regione.

Sono altresì consentiti la produzione e l'allevamento di specie estranee alla flora e alla fauna acquatica regionale nell'ambito di impianti idonei ad impedirne la diffusione all'esterno.

La Regione promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente, sulle specie acquatiche e sull'ittiofauna in particolare; adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze del settore.

Il programma regionale degli interventi in agricoltura previsti dalla legge regionale 1° agosto 1981 n. 63 comprende le misure per la tutela e l'incremento delle risorse ittiofaunistiche.

Art. 2.

Studi, ricerche ed assistenza tecnica

Al fine di incrementare la produttività delle risorse idriche, la Regione promuove studi e ricerche per lo sviluppo delle conoscenze nel settore della pesca e della acquacoltura ed inoltre provvede:

a) all'organizzazione tecnica della pesca professionistica, allo sviluppo dell'acquacoltura, nonché al ripopolamento delle acque;

b) all'individuazione della potenzialità produttiva delle acque, nei riguardi dell'acquacoltura e della pesca professionistica;

c) alla raccolta di dati e notizie sulla consistenza delle risorse ittiche e sull'andamento del mercato dei prodotti ittici, oltrechè a ricerche statistiche sull'attività della pesca e sulle attività connesse;

d) alla promozione dell'uso dei prodotti ittici allo scopo di allargare l'area dei consumi.

La Regione altresì favorisce la produzione di novellame e materiale ittiogenico per la acquacoltura ed il ripopolamento, provvede alla sperimentazione di nuove tecnologie produttive, fornisce informazioni di natura tecnica ed economica agli operatori del settore.

Art. 3.

Licenza per pescatori professionisti

La pesca professionistica può essere esercitata da chi sia munito di licenza regionale rilasciata dall'amministrazione provinciale territorialmente competente.

Il richiedente è tenuto a dimostrare di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di mestiere di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma precedente i pescatori professionisti pensionati per raggiunti limiti di età, purché iscritti negli stessi elenchi all'atto del pensionamento.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza gli addetti agli impianti di acquacoltura, alla pesca nelle risaie, nonché il personale dei bacini di pesca a pagamento, nell'ambito degli impianti stessi.

Art. 4.

Disciplina della pesca professionistica

La pesca professionistica è consentita su concessione nei corpi idrici di particolare rilevanza, così come indicato nel piano per la tutela e l'incremento delle risorse ittiche di cui all'art. 1 della presente legge.

Nelle acque ottenute in concessione i pescatori professionisti operano secondo le disposizioni indicate nel disciplinare di concessione che dovrà prevedere anche la segnalazione degli attrezzi.

Nei corpi idrici in concessione per la pesca professionistica, il disciplinare può provvedere la pesca anche da parte di dilettanti.

Art. 5.

Commercio e detenzione di specie ittiche

E' vietato il commercio di specie ittiche catturate o uccise illecitamente.

Per il materiale ittico proveniente da impianti di allevamento deve essere dimostrata la legittima provenienza con fattura o bolla di consegna.

Art. 6.

Concessione di acque

Possono essere date in concessione acque pubbliche a scopo di pesca professionistica o per la salvaguardia della produzione ittica.

Tali concessioni vengono rilasciate dall'amministrazione provinciale.

Nel caso di acque interprovinciali, la concessione viene rilasciata d'intesa con le province interessate.

Le concessioni di cui al primo comma hanno la durata massima di anni 10 e sono rinnovabili alla scadenza.

Il richiedente deve presentare all'amministrazione o alle amministrazioni provinciali un programma di utilizzazione delle risorse ittiche e indicare i mezzi e i modi di pesca da utilizzare nel corpo idrico richiesto, i tempi di pesca, le specie oggetto di prelievo e la loro destinazione.

L'amministrazione provinciale sulla base del programma presentato, decide sulla richiesta di concessione e ne predispone il relativo disciplinare comprensivo anche di eventuali obblighi di conferimento.

Le concessioni di cui al presente articolo sono esenti da tasse di concessione amministrativa.

Esse sono immediatamente revocabili quando dal concessionario non siano rispettati, anche parzialmente, i disposti del disciplinare di concessione.

In luogo della revoca, l'amministrazione provinciale può comminare l'obbligo di specifici conferimenti ittiogeni, o di specifici ripopolamenti.

Su tratti di corpi idrici adiacenti ad allevamenti ittici può essere rilasciata al titolare dell'impianto concessione di acquacoltura, per una lunghezza non eccedente i 400 metri a valle i 200 metri a monte del fronte a sponda dell'allevamento stesso.

Nei tratti dati in concessione ai sensi del comma precedente, è vietata la pesca, tranne al concessionario o al personale dell'impianto.

Eccezioni possono essere previste nel disciplinare di concessione.

I tratti in concessione devono essere segnalati con tabelle recanti la scritta « Acque in concessione ».

L'esercizio di attività di piscicoltura in risaia deve essere denunciato annualmente all'amministrazione provinciale nelle cui acque si versano i canali emissari delle risaie stesse.

Art. 7.

Sviluppo dell'attività di acquacoltura

Agli impianti destinati ad attività di acquacoltura, su terreni aventi a questo fine idonee caratteristiche di produzione, si applicano le disposizioni della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle costruzioni destinate alla produzione agricola.

Ai fini dell'applicazione delle norme della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni gli impianti e le attrezzature previste devono risultare nel piano di utilizzazione aziendale di cui alla citata legge regionale.

Art. 8.

Interventi finanziari per l'acquacoltura

Per lo sviluppo dell'attività di acquacoltura e di pesca la Regione destina risorse finanziarie per la realizzazione di impianti e attrezzature, per la captazione di acque, l'acquisto di macchine, la trasformazione e conservazione dei prodotti, la dotazione di strutture e infrastrutture di servizio; per l'acquisizione dei terreni si applicano le norme di cui all'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1981, n. 63.

Possono beneficiare dei finanziamenti i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1981, n. 63, nonché i pescatori professionisti e coloro che esercitano attività di acquacoltura.

Gli operatori del settore dell'acquacoltura, singoli od associati, possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie regionali previste per il settore agricolo.

L'accesso ai benefici finanziari previsti dalla presente legge è disciplinato secondo le priorità e modalità della legge regionale 1° agosto 1981, n. 63.

Art. 9.

Norme transitorie e finali

Le concessioni di acquacoltura in atto all'entrata in vigore della presente legge cessano alle rispettive date di scadenza e comunque entro il 31 dicembre 1992.

I disciplinari delle concessioni in atto debbono essere adeguati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge alle normative previste dall'art. 6.

Le licenze di pesca per pescatori professionisti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla loro scadenza.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 ottobre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 settembre 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 ottobre 1982.

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1982, n. **78.**

Integrazione alla legge regionale n. 15/81. Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 203/82 in materia di patti agrari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 9 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *i*) del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15, concernente le funzioni esercitate dalle province e dalle comunità montane è soppressa.

Art. 2.

Al quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15, concernente le funzioni esercitate dalle province e dalle comunità montane, sono aggiunti i seguenti numeri:

4) Le commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203, secondo le modalità e i termini ivi previsti.

Le funzioni attribuite al presidente della giunta regionale dal citato articolo, comprese quelle sostitutive di cui al penultimo comma, sono esercitate dal presidente dell'amministrazione provinciale fermo restando quanto disposto dall'art. 47, lettera *d*), dello statuto regionale.

5) La determinazione, prevista dall'art. 3 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle zone ricomprese nei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle quali la durata dei contratti a coltivatore diretto è stabilita in anni sei sulla base di direttive del consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 5 e delle eventuali direttive del governo di cui al terzo comma del medesimo articolo.

6) La determinazione dei coefficienti aggiuntivi di cui all'art. 13 della legge 3 maggio 1982, n. 203 sulla base di direttive del consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 5 e delle eventuali direttive del governo di cui al terzo comma del medesimo articolo.

7) I compiti attribuiti all'ispettorato provinciale dell'agricoltura dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 nonché le attribuzioni spettanti al capo dell'ispettorato suddetto ai sensi della citata legge, le quali sono esercitate dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un consigliere provinciale suo delegato.

Per le attività consultive ed istruttorie relative alle funzioni di cui al presente numero, le Province oltre che dei loro uffici, si avvalgono delle associazioni intercomunali e dei loro uffici competenti in materia di agricoltura e dei comitati consultivi di cui all'art. 3, primo comma della legge regionale 1° agosto 1981, n. 63, in base agli accordi tra gli enti medesimi.

8) L'autorizzazione per i mutui degli affittuari tenuti al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio, di cui all'art. 15, ultimo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 ottobre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 settembre 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 ottobre 1982.

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1982, n. 79.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1980, n. 100, relativa a: Contributi una tantum ai comuni per la pianificazione dello sviluppo della rete distributiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 9 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1980, n. 100, è stabilito ad un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I contributi previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1980, n. 100, sono concessi e liquidati con deliberazioni dalle associazioni intercomunali competenti.

La giunta regionale mette a disposizione delle associazioni intercomunali i fondi corrispondenti alle domande ad esse presentate.

Art. 3.

E' abrogato l'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1980, n. 100.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).

Tale spesa verrà imputata al cap. 37540 del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 nel quale sono stanziati e disponibili L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 novembre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 ottobre 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 novembre 1982.

(6390)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830280)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.